



Deliberazione n. 39/2025/PASP  
Comune di Campodimele (LT)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*composta dai seguenti magistrati:*

Franco MASSI	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere - relatore
Giulia RUPERTO	Referendario

*nella camera di consiglio del 4 marzo 2025*

*ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

**nei confronti del Comune di Campodimele (LT) sull'istanza di parere ai sensi  
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, Tusp), e in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), l. 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Campodimele (LT) n. 36 del 28/12/2024, relativa a "Acquisto ulteriore quota del 10% di partecipazione nella società in house providing Energie Comuni s.r.l.", trasmessa alla scrivente Sezione con nota del Capo area 2 "Finanziario e contabile" del Comune (prot. Corte conti n. 1120 del 14/2/2025);

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 13/2025, con il quale l'esame della richiesta di parere *ex art. 5 Tusp* è stato assegnato al Cons. Pasquale Angelosanto;

VISTA l'ordinanza n. 15 del 24 febbraio 2025, con cui il Presidente ha convocato la camera di consiglio per l'esame e la deliberazione;

UDITO il relatore Cons. Pasquale Angelosanto;

### **RITENUTO IN FATTO**

Con nota del 14/2/2025, acquisita al protocollo interno n. 1120 del 14/2/2025, il Comune di Campodimele (LT) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 175/2016 (Tusp), la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28/12/2024, che si esprime favorevolmente in merito all'acquisizione, da parte del Comune, di una quota di partecipazione in Energie Comuni s.r.l. (società *in house*) corrispondente al 10% del relativo capitale sociale (per un valore di euro 1.000). La società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione dei servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere a favore dei comuni che vi partecipano e, nello specifico, la delibera consiliare n. 36/2024 menziona, tra gli altri servizi, la gestione del ciclo dei rifiuti. Il capitale sociale di Energie Comuni s.r.l. ammonta a euro 10.000 ed è suddiviso tra i comuni di Sperlonga, Campodimele e Lenola, che ne detengono rispettivamente il 60% (euro 6.000), il 5% (euro 500) e il 35% (euro 3.500), come riportato nella suddetta deliberazione del Consiglio comunale (dato confermato dalla verifica nella banca dati Telemaco, effettuata il 19.02.2025).

Nell'atto consiliare si legge che il Comune di Lenola, con deliberazione consiliare n. 32/2024, avente ad oggetto "*dismissione quote societarie detenute nella società Energie Comuni s.r.l.*", ha espresso la volontà di dismettere interamente la quota detenuta nella società. Di tale quota, ammontante a euro 3.500, il Comune di Campodimele intende acquisire una parte corrispondente al valore di euro 1.000, pari al 10% del capitale sociale. In conseguenza di tale acquisizione, la partecipazione del Comune di Campodimele risulterebbe incrementata dall'attuale 5% al 15% del capitale sociale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

I commi 1 e 2 dell'art. 5 del Tusp dispongono che "[...] *l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite*

*deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate".*

Il comma 3 dello stesso art. 5 Tusp prevede che l'amministrazione invii l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione di partecipazioni, oltre che all'Agcm, alla Corte dei conti, la quale *"delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, *"l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*. Il successivo comma 4 precisa, inoltre, che, *"in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*. Premesso il quadro normativo, occorre preliminarmente verificare se nel caso in esame sussistano i presupposti per l'adozione del parere ex art. 5, comma 3, Tusp.

Per quanto attiene al presupposto soggettivo per l'attivazione di questa funzione di controllo della Corte dei conti, deve riscontrarsi che gli enti locali sono espressamente ricompresi dall'art. 5 Tusp tra le amministrazioni tenute a inviare alla Corte dei conti (in particolare, alla Sezione regionale di controllo competente) gli atti deliberativi di costituzione di società a partecipazione pubblica e di acquisizione di partecipazioni societarie. Pertanto, nel caso di specie sussiste il presupposto soggettivo.

Per quanto attiene ai presupposti oggettivi, la Sezione osserva che l'operazione descritta nella deliberazione n. 36/2024 del Comune di Campodimele non consiste nella costituzione di una nuova società partecipata dal Comune, né nell'acquisizione di una quota che determini, per la prima volta, l'ingresso del Comune nella compagine sociale di una società già esistente. Nel caso in esame, l'operazione che il Comune intende compiere si risolve nell'acquisto di una ulteriore quota del capitale sociale di una società della quale l'ente locale è già socio. In altri termini, il Comune di Campodimele non acquisirebbe *ex novo* la qualità di socio in Energie Comuni s.r.l., bensì incrementerebbe la propria quota partecipativa dal 5% a 15% del capitale sociale. Come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (Sez. riun. contr. n. 19/2022/QMIG), *“l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”*. In ossequio a tale principio, questa Sezione ha già avuto modo di dichiarare il non luogo a deliberare nel caso in cui la richiesta di parere abbia a oggetto il mero incremento della partecipazione già detenuta in una società (sez. contr. Lazio n. 146/2023/PASP; e cfr., nello stesso senso, sez. contr. Lombardia n. 16/2023/PASP; sez. contr. Veneto n. 127/2024/PASP; sez. contr. Umbria n. 79/2022/PASP).

Alla luce delle considerazioni espresse, non si riscontra la sussistenza del presupposto oggettivo per l'adozione del parere richiesto dal Comune di Campodimele, non rientrando l'operazione societaria prospettata nell'ambito applicativo del controllo di cui all'art. 5, commi 3 e 4, Tusp.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

- dichiara il non luogo a deliberare ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 in merito all'operazione societaria di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Campodimele n. 36 del 28/12/2024;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo PEC, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, al Comune di Campodimele;

- ordina all'Amministrazione di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito web istituzionale.  
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.

L'Estensore

Pasquale Angelosanto  
*f.to digitalmente*

Il Presidente

Franco MASSI  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
Aurelio CRISTALLO  
*f.to digitalmente*